

tutti e due gli anni, proposi un ordine del giorno, che fu approvato dalla Giunta e dalla Camera, e con il quale si incitava il Governo a dare effetto alla promessa contenuta nella legge del 1886: la promessa di dare effetti giuridici al catasto; senza di che, sarebbero state in gran parte gettate le centinaia di milioni che abbiamo profuso in quella operazione colossale.

L'onorevole Pala dice che, con questo disegno di legge, si sconvolge gran parte degli istituti del nostro diritto civile. Sotto un certo aspetto, è forse vero; ma quel che è certo, si è che, con questo articolo, avviciniamo la nostra legislazione alle legislazioni più progredite esistenti, in materia di diritti immobiliari, non solo nella vecchia Europa, ma in tutti gli altri paesi civili del mondo. Io trovo, anzi, che la Commissione è stata di una grande prudenza, per non dire di una grande timidità, in questa materia, stabilendo che sono necessari trent'anni di questa intestazione catastale, per stabilire l'acquisizione definitiva del diritto, da parte dell'intestato. Si potrebbe ammettere anche un termine più breve, quale generalmente ormai è ammesso in consimili casi ed in consimili istituzioni.

L'onorevole Pala ha detto che questa disposizione avrà l'effetto di sconvolgere l'istituto del possesso, di togliere al possesso il suo valore giuridico, e di togliere, per così dire, quel valore acquisitivo che è stato dato al lavoro di colui che materialmente occupa e lavora un determinato fondo. Anche qui, vi sarà una parte di vero; ma noi dobbiamo domandarci: il possesso vero, quello a cui il legislatore deve dare il maggior peso, qual'è? A me pare che non sia dubitabile che debba essere il possesso più pubblico. Ed il possesso più pubblico è quello che risulta dai pubblici registri.

Ma vi è un'altra ragione che, secondo me, giustifica interamente la proposta della Commissione; ed è che colui che è iscritto in catasto, paga in realtà l'imposta su quel fondo; ed a me sembrerebbe somma ingiustizia che, dopo che una persona ha pagato per trent'anni, l'imposta allo Stato, lo Stato non dovesse riconoscere questa forma di possesso; a me sembrerebbe somma ingiustizia che lo Stato, il quale è quello che percepisce questa imposta e la ripartisce a pro del bene comune, che lo Stato non volesse più riconoscere come proprietario colui da cui, per tanti anni, l'imposta ha percepito.

Accolgo quindi interamente, per conto

mio, l'articolo 18 della Commissione, pur permettendomi di chiedere uno schiarimento al relatore.

Secondo me, questo articolo stabilisce che il vero possesso che conta, agli effetti della usucapione, è il così detto possesso catastale. Per somma prudenza, di questo possesso catastale è fatta una istituzione transitoria, che dura unicamente per trenta anni, dopo l'attuazione del nuovo catasto; ma secondo me, la conseguenza naturale ed evidente di questo istituto è che, in questo frattempo, resti sospesa qualunque altra forma di prescrizione e di usucapione: perchè la prescrizione e l'usucapione si fondano sul possesso. E, dal momento che la nostra legge, con questo articolo, riconoscerà come unica forma di possesso, fonte produttiva di effetti giuridici, il possesso catastale, non è più ammissibile che vi siano altre forme di possesso, che prevalgano contro l'unica che è riconosciuta dalla legge come abile ad acquistare la proprietà.

Con queste osservazioni, io dichiaro che, per parte mia, trovo di dover far plauso all'operato della Commissione che ha redatto questo articolo, e confido che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Venditti.

VENDITTI. Mi associo completamente alle osservazioni dell'onorevole Massimini. Solo domando un chiarimento all'illustre relatore. Come è redatto oggi l'articolo, i trent'anni del possesso catastale servirebbero a formare l'usucapione, salvo che vi fosse stata l'interruzione, e che la domanda d'interruzione fosse stata trascritta.

Ricorderà l'illustre relatore che io proponevo una modificazione intorno agli atti interruttivi e agli impedimenti e causa di sospensione della prescrizione. Queste mie osservazioni furono respinte, e fu mantenuto così il vecchio sistema del Codice civile.

Ora io domando come egli potrà conciliare il principio da lui svolto l'altro giorno, e per il quale le mie domande furono respinte, e il sistema legislativo che sarebbe adottato con questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANTURCO, *relatore*. In verità io avrei poche cose da rispondere, poichè alle parole dell'onorevole Pala ha risposto per me assai efficacemente l'onorevole Massimini. Gli dirò soltanto che, come rappresentante